



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale del personale e della formazione

Ufficio primo — Affari generali

Roma, 20 MAG. 2015

Prot. n.119/5/ 586 /SB/RCI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CONFSAL/UNSA

CGIL FP

CISL FP

UIL PA

RdB PI

FEDERAZIONE INTESA

FLP

LORO SEDI

OGGETTO: Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del TAR Lazio - sez. I - di annullamento della Circolare n.2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare inviata agli Uffici Giudiziari per la divulgazione a tutto il personale, sulla materia in oggetto indicata.

Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Fagnoli





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo – Affari Generali

Prot. n. 103/1(B)/576 /DGPF/I
Roma, 15 MAG. 2015

Alla Corte Suprema di Cassazione
ROMA

Alla Procura Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione
ROMA

Alla Procura Nazionale Antimafia
ROMA

Al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche
ROMA

Alle Corti di Appello
LORO SEDI

Alle Procure Generali della
Repubblica presso le Corti di
Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Assenze da servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del TAR Lazio – sez. I – di annullamento della Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con la sentenza indicata in oggetto la sez. I del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

A tal proposito questa Direzione generale ha richiesto al citato Dipartimento di fornire indicazioni in ordine alla disciplina delle assenze in questione e delle relative modalità giustificative, alla luce della pronuncia del Giudice amministrativo, considerato che la citata sentenza evidenzia che la

*disposizione di cui all'art. art. 55 – septies, co. 5 – ter del D. Lgs. n. 151/2001
"non può avere carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per
la sua applicazione anche mediante atti generali o direttive, una più ampia
revisione della disciplina contrattuale di riferimento", per le suddette tipologie
di assenza, strettamente connesse alla tutela del bene primario della salute dei
dipendenti.*

*Nelle more ed in attesa del richiesto parere questa amministrazione
applicherà la circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, con particolare riferimento a quanto evidenziato al paragrafo n. 3,
dedicato alle modalità giustificative delle assenze in questione.*

*IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli*

